



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 136574 del 17 maggio 2016

Oggetto: Attività di fornitura di servizi di pasti e rinfreschi per gli ospiti di una residenza protetta - Necessità di presentazione della SCIA - Quesito

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede se una ditta, che ha ricevuto l'incarico, da parte dei titolari di una residenza protetta, di preparare e somministrare i pasti agli ospiti utilizzando le loro strutture, debba presentare o meno, stante la circostanza che la medesima non riceverà alcun compenso diretto dai fruitori ma soltanto dai titolari della struttura, una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

In via preliminare, precisa che l'attività in questione non può essere considerata un'attività di catering, la quale consiste nel preparare i pasti in un luogo di produzione per poi trasportarli in un altro, ossia in un luogo diverso da quello in cui il cibo viene prodotto, per il consumo da parte di una collettività.

Nel caso di specie, infatti, la ditta che ha ricevuto l'incarico per la preparazione dei pasti utilizzerebbe le strutture della residenza in discorso.

Pertanto, stante la circostanza che la ditta in discorso avrebbe preso in carico la gestione di tale attività, ossia la preparazione in loco di pasti caldi per gli ospiti della residenza protetta, il titolare della medesima deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività al Comune competente per territorio.

Ad avviso della scrivente, infatti, l'attività in discorso si configura come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande non al pubblico indistinto, bensì riservata a particolari soggetti (cfr. articolo 3, comma 6, della legge n. 287 del 1991, come sostituito dall'articolo 64, comma 7, del decreto legislativo n. 59 del 2010), per l'avvio della quale il titolare della ditta incaricata deve presentare apposita SCIA al SUAP del Comune competente per territorio.

Detta attività di somministrazione, comunque, stante il contenuto del citato comma 6 dell'articolo 3 della legge 287 deve essere esercitata *"... nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di*



quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli uffici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”.

Resta fermo, pertanto, ad avviso della scrivente, anche il rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17.12.1992, n. 564, recante il “*Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*”, come ripetutamente ribadito dal Ministero dell’Interno, il quale con la nota del 25 agosto 2011, prot. n. 557/PAS/U/015552/12000.A) ha avuto modo di sottolineare che il predetto decreto “*prevede che alle disposizioni in esso contenute soggiacciono, senza alcuna distinzione e possibilità di deroga, tutti i locali e le aree nelle quali viene svolta, anche solo temporaneamente, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande*”.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)